

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti è il dlgs. 152/2006.

Spesso, però, non sono ben chiare le modalità mediante le quali i produttori di rifiuti, siano essi commercianti o agricoltori, possono gestire e smaltire gli stessi, perciò cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra **RIFIUTI SPECIALI** e **RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**.

I primi sono le sostanze comuni derivanti da lavorazione industriale, attività commerciali, come scatole e carta, mentre i rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti.

Un aspetto fondamentale nella gestione dei rifiuti è la loro tracciabilità, che deve essere garantita dalla loro produzione alla loro destinazione finale.

GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE RIVENDITE AGRARIE

In seguito all'introduzione generale appena fatta, entriamo nello specifico e vediamo come devono comportarsi le rivendite agrarie nella gestione dei propri rifiuti.

Nel momento in cui hanno a che fare con dei **RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI** (ad es. scatole o imballaggi) possono smaltirli in due modi:

- mediante un accordo con la municipalizzata o con la società autorizzata che cura la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti in accordo con la municipalità;
- in maniera autonoma trasportandoli al centro di raccolta, previa iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e mediante un mezzo abilitato.

In ogni caso, durante tale trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione con:

- Nome e indirizzo del produttore;
- Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- Impianto di destinazione;
- Data e percorso dell'itinerario;
- Nome e indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore e controfirmato dal trasportatore. Una copia rimane presso la rivendita e le altre 3, controfirmate e datate dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore.

Nel momento in cui, invece, i commercianti si trovano a dover smaltire dei **RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI** (ad es. rimanenze di prodotti fitosanitari revocati) hanno innanzitutto l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico (tab.1) su cui devono annotare le informazioni riguardo le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione e sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Possono anche essere tenuti mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme).

A questi registri devono, inoltre, essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le seguenti tipologie di operazioni:

- **Movimento di carico** quando il rifiuto viene prodotto;
- **Movimento di scarico** quando il rifiuto viene conferito per il recupero o smaltimento.

Il registro è articolato nel seguente modo:

(tab. 1)

FRONTESPIZIO	PRIMA COLONNA	SECONDA COLONNA	TERZA COLONNA	QUARTA COLONNA	QUINTA COLONNA
- Dati anagrafici dell'impresa (ragione sociale, ubicazione, codice fiscale); - Attività svolta (produzione, trasporto, smaltimento dei rifiuti); - Numero registrazione (data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata); - Caratteristiche rifiuto (stato fisico, classi di pericolo)	- Tipo di movimento (carico o scarico); - Data; - Progressivo del movimento; - Numero del formulario di trasporto; - Data del formulario; - Riferimenti operazioni (nell'operazione di scarico vanno	- Codice CER del rifiuto; - Descrizione del rifiuto; - Stato fisico (in base alla legenda presente nel frontespizio); - Classe di pericolosità; - Destinazione rifiuto	- Quantità (in Kg, lt o metri cubi);	- Luogo di produzione; - Luogo di concentramento (dove viene effettuata una valutazione tecnica per individuare il materiale che può essere riutilizzato); - Intermediario / commerciante (qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un	- Annotazioni (per correzioni o annotazioni aggiuntive)

	indicati i numeri dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce)			soggetto terzo)	
--	--	--	--	-----------------	--

Tuttavia, lo smaltimento vero e proprio di questi RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI da parte dei commercianti può avvenire rivolgendosi **solo ed esclusivamente a ditte autorizzate alla raccolta e smaltimento** degli stessi.

Il commerciante, dal momento in cui produce il rifiuto e fino al suo conferimento alla ditta autorizzata può mettere in atto il cosiddetto “**DEPOSITO TEMPORANEO**”. Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti preliminare alla raccolta ai fini del trasporto in un impianto di trattamento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale per i rifiuti speciali non pericolosi e bimestrale per i rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui **al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi**. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- Deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

IL RUOLO DELLE RIVENDITE AGRARIE ALL’INTERNO DEGLI ACCORDI PROVINCIALI DI PROGRAMMA

Il deposito temporaneo non deve essere confuso con il **DEPOSITO PRELIMINARE**. All’interno, infatti, degli Accordi di programma provinciali per la gestione dei rifiuti (ovvero degli accordi stipulati tra la Province e tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti al fine di definire una corretta ed efficace gestione degli stessi), le rivendite agrarie possono richiedere l’autorizzazione di fungere da “**Centro di raggruppamento dei rifiuti agricoli**” e quindi mettere in atto il deposito preliminare dei rifiuti prodotti da aziende agricole, prima di avviarli allo smaltimento.

Questi centri, ovviamente, devono possedere dei requisiti tecnici per ricevere l'autorizzazione dal Settore Ambiente ed Agricoltura provinciale a svolgere tale attività. Alcuni esempi di requisiti che il centro deve possedere, sono i seguenti:

- Essere ubicato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano;
- Avere una viabilità adeguata per consentire l'accesso dei mezzi;
- Essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- Essere dotati di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- I contenitori o serbatoi fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche;
- Misure idonee per il contenimento di polveri e di odori;

A tal proposito, inoltre, il responsabile del centro dovrà:

- disciplinare con proprio regolamento le modalità di conferimento;
- controfirmare il "documento di conferimento";
- provvedere a riportare entro due giorni lavorativi, le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti pericolosi in entrata e in uscita sul registro di carico e scarico;
- presentare la comunicazione annuale M.U.D. alla camera di commercio.

In questi centri di raccolta, infine, è importante sottolineare che il deposito dei materiali di imballaggio e dei contenitori vuoti di fitofarmaci dovrà essere fatto in appositi locali o in cassonetti (forniti dallo smaltitore), tenendo separati tra loro i bonificati da quelli non bonificati. Quelli bonificati, infatti, si considerano come rifiuti speciali non pericolosi, a patto che la bonifica sia avvenuta con le seguenti modalità: lavaggio con acqua dei contenitori, al fine di asportare la massima quantità possibile di prodotto. Deve avvenire mediante almeno tre o quattro risciacqui consecutivi per quelli identificati dalle sigle Xn o Xi, e cinque o sei risciacqui per quelli identificati dalle sigle T+ o T mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche (attualmente tenendo conto anche dell'equivalente classificazione CLP). Gli eluati dei singoli risciacqui dovranno poi essere immessi esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario.

L'impresa agraria che vuole conferire i propri rifiuti (tra i rifiuti agricoli che spesso rientrano in questo tipo di accordi troviamo ad es. teli di pacciamatura, fitofarmaci scaduti o vuoti, batterie) presso un Centro di raggruppamento, dovrà essere iscritta in forma semplificata all'Albo dei gestori ambientali per i rifiuti non pericolosi e per i pericolosi se supera i limiti di 30 Kg o lt al giorno.

In questi casi e previa indicazione riportata nello specifico accordo di programma provinciale, il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato da un documento di conferimento in cui vengono riportate le seguenti informazioni:

- Data;
- Ragione sociale, indirizzo, codice fiscale dell'azienda produttrice dei rifiuti;
- Tipo di rifiuto con relativo codice CER e quantità;
- Dati identificativi del conferitore;
- Dichiarazione di regolare sigillatura e trasporto dei rifiuti.

Tale documento deve essere redatto in due esemplari, firmato e datato dall'azienda agraria produttrice di rifiuti e controfirmato dal responsabile del Centro. Questo sostituirà per l'impresa agraria produttrice dei rifiuti, la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e dovrà essere conservato per almeno 5 anni.

IL RUOLO DELLE RIVENDITE AGRARIE IN ASSENZA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PROVINCIALI

Nel momento in cui, non sono presenti degli accordi di programma provinciali, le rivendite agrarie possono comunque aiutare e fornire dei servizi alle aziende agrarie nella gestione dei rifiuti.

In particolare, le rivendite agrarie possono stipulare degli accordi con delle ditte specializzate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per conto delle aziende agricole clienti. In questo modo, verranno concordati dei prezzi e delle date durante le quali la ditta specializzata effettuerà la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presso tutte le aziende agricole che tramite la rivendita hanno aderito al servizio.

Dovranno, ovviamente, essere indicati i soggetti coinvolti, l'ubicazione, le modalità di conferimento e le tipologie di rifiuto.

GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE AZIENDE AGRICOLE

Come già anticipato nella descrizione della gestione dei rifiuti per le rivendite agrarie, entriamo ora nel dettaglio della gestione e dei relativi adempimenti per le aziende agricole.

Relativamente alla gestione dei RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, le opzioni che queste hanno sono le medesime delle rivendite agrarie, cioè:

- Accordo con la municipalizzata;
- In maniera autonoma trasportandoli al centro di raccolta, previa iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e mediante un mezzo abilitato.

Anche in questo caso dovrà essere presente il formulario di identificazione redatto in quattro copie.

Per quanto concerne, invece, la gestione dei RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI le aziende agrarie li possono smaltire nelle seguenti modalità:

- Rivolgendosi direttamente a delle ditte specializzate;
- Trasportandoli autonomamente presso un "Centro di raggruppamento" previsto all'interno degli accordi di programma provinciali, previa iscrizione in forma

semplificata all'albo dei gestori ambientali per i rifiuti non pericolosi e per i pericolosi nei limiti di 30 Kg o Lt al giorno;

- Rivolgendosi alla propria rivendita agraria, la quale ha stipulato un accordo con una ditta specializzata.

In merito agli adempimenti che l'azienda agraria deve rispettare, bisogna precisare che in seguito alla legge n. 221 del 28 dicembre 2015 quest'ultime NON sono più tenute alla compilazione del registro di carico e scarico e alla comunicazione al Catasto tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.).

L'unico obbligo che devono rispettare è quello relativo al formulario di identificazione, che può essere sostituito dal "documento di conferimento" nell'ambito degli accordi di programma provinciali nel momento in cui i rifiuti vengono conferiti al centro di raggruppamento. In ogni caso, il formulario o il documento di conferimento devono essere conservati per 5 anni.

IL SISTRI

Il SISTRI, cioè il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è nato con la finalità di permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti a livello nazionale.

Questo sistema informatizzato, è entrato in vigore il 3 marzo 2014.

L'iscrizione a tale sistema può essere obbligatoria o volontaria a seconda del tipo di attività svolta. In particolare, è **OBBLIGATORIA** nel caso di:

- Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da: attività commerciali, attività di servizio, attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

E', invece, volontaria nel caso di:

- Enti e imprese fino a 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e conferiscano i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti **NON PERICOLOSI**;

In tal caso, il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), mentre i lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

L'iscrizione al SISTRI va fatta prima dell'inizio dell'attività di produzione dei rifiuti e prevede un tributo fisso a cadenza annuale. Nel momento in cui gli enti e le imprese aderiscono al SISTRI sono escluse, dalla data di effettivo utilizzo di detto sistema, dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico.

Nel caso, inoltre, di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Iscritta l'azienda, si riceve una chiavetta USB attraverso la quale potrà mettersi in comunicazione con il sistema SISTRI al quale potrà accedere mediante l'inserimento di username e password.

Da quel momento tutte le informazioni riguardanti i rifiuti dovranno essere inserite all'interno di tale sistema da parte di tutti i soggetti che rientrano nella filiera: produttore, trasportatore e gestore secondo una metodologia appropriata che permette la tracciabilità in ogni momento del rifiuto. I dati inseriti devono essere controfirmati con firma elettronica dalla persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB e che è responsabile della veridicità dei dati inseriti. Attualmente le sanzioni per questo sistema sono applicate nel momento in cui non avviene l'iscrizione obbligatoria e nel momento in cui non vengono pagati i contributi annuali. Oltre a queste, continuano ad essere irrogate soltanto le sanzioni per i mancati adempimenti del sistema "cartaceo" di tracciabilità (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, Formulario d'identificazione rifiuto, Registro di carico e scarico), mentre quelle inerenti al mancato aggiornamento "informatici" del sistema dovrebbero diventare operative dal 1 gennaio 2017.



